

**REGOLAMENTO (UE) 2019/636 DELLA COMMISSIONE****del 23 aprile 2019****recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (nel prosieguo il «pentaclorofenolo») nell'allegato A (eliminazione) della convenzione.
- (3) In vista della modifica della convenzione, è necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, inserendo il pentaclorofenolo negli allegati e indicandone i rispettivi limiti di concentrazione, al fine di garantire che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo siano gestiti in conformità delle disposizioni della convenzione.
- (4) I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti nelle precedenti modifiche degli stessi allegati <sup>(4)</sup>. I limiti di concentrazione proposti sono ritenuti i più adatti a garantire livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente in vista della distruzione o della trasformazione irreversibile del pentaclorofenolo.
- (5) È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle imprese e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi requisiti.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

<sup>(2)</sup> Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1), regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1), regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20), regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67) e regolamento (UE) n. 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 ottobre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati come segue:

1) Nella tabella dell'allegato IV è inserita la riga seguente:

**Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7**

Sostanza	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
«Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri	87-86-5 e altri	201-778-6 e altri	100 mg/kg»

2) All'allegato V, parte 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE (1)	Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (2)	Operazione
10	Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg;	<p>È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:</p> <p>1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;</li> <li>— miniere di sale;</li> <li>— discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE;</li> </ul> <p>2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (3) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (4);</p> <p>3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.</p>
10 01	Aldrin: 5 000 mg/kg;	
10 01 14 (*)	Clordano: 5 000 mg/kg;	
10 01 14 (*)	Clordecone: 5 000 mg/kg;	
10 01 14 (*)	DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000 mg/kg;	
10 01 14 (*)	Dieldrin: 5 000 mg/kg;	
10 01 14 (*)	Endosulfan: 5 000 mg/kg;	
10 01 16 (*)	Endrin: 5 000 mg/kg;	
10 01 16 (*)	Eptacloro: 5 000 mg/kg;	
10 01 16 (*)	Esabromobifenile: 5 000 mg/kg;	
10 02	Esabromociclododecano (3): 1 000 mg/kg;	
10 02 07 (*)	Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg;	
10 02 07 (*)	Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg;	
10 02 07 (*)	Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000 mg/kg	
10 03	Mirex: 5 000 mg/kg;	
10 03 04 (*)	Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg;	
10 03 04 (*)	Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri: 1 000 mg/kg;	
10 03 08 (*)	Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)	
10 03 09 (*)	(C <sub>8</sub> F <sub>17</sub> SO <sub>2</sub> X)	
10 03 09 (*)	(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg	
10 03 19 (*)	Bifenili policlorurati (PCB) (4): 50 mg/kg;	
10 03 21 (*)	Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg	
10 03 21 (*)	Naftaleni policlorurati (5): 1 000 mg/kg;	
10 03 29 (*)	Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> Br <sub>4</sub> O), pentabromodifeniletere (C <sub>12</sub> H <sub>5</sub> Br <sub>5</sub> O), esabromodifeniletere (C <sub>12</sub> H <sub>4</sub> Br <sub>6</sub> O) e eptabromodifeniletere (C <sub>12</sub> H <sub>3</sub> Br <sub>7</sub> O): 10 000 mg/kg;	
10 03 29 (*)	Toxafene: 5 000 mg/kg;	

Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE <sup>(1)</sup>		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV <sup>(2)</sup>	Operazione
10 04	Rifiuti della metallurgia termica del piombo		
10 04 01 (*)	Scorie della produzione primaria e secondaria		
10 04 02 (*)	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		
10 04 04 (*)	Polveri dei gas di combustione		
10 04 05 (*)	Altre polveri e particolato		
10 04 06 (*)	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 05	Rifiuti della metallurgia termica dello zinco		
10 05 03 (*)	Polveri dei gas di combustione		
10 05 05 (*)	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 06	Rifiuti della metallurgia termica del rame		
10 06 03 (*)	Polveri dei gas di combustione		
10 06 06 (*)	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 08	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi		
10 08 08 (*)	Scorie saline della produzione primaria e secondaria		
10 08 15 (*)	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		
10 09	Rifiuti della fusione di materiali ferrosi		
10 09 09 (*)	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO		
16 11	Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari		
16 11 01 (*)	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		

Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE (1)		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (2)	Operazione
16 11 03 (*)	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		
17	RIFIUTI DALL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)		
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
17 01 06 (*)	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		
17 05	Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio		
17 05 03 (*)	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione		
17 09 02 (*)	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB		
17 09 03 (*)	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE		
19 01	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti		
19 01 07 (*)	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		

Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE <sup>(1)</sup>		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV <sup>(2)</sup>	Operazione
19 01 11 (*)	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose		
19 01 13 (*)	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		
19 01 15 (*)	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		
19 04	Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione		
19 04 02 (*)	Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi		
19 04 03 (*)	Fase solida non vetrificata»		

<sup>(1)</sup> 2000/532/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

<sup>(2)</sup> Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

<sup>(3)</sup> Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.

<sup>(4)</sup> Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

<sup>(5)</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

(\*) I rifiuti contrassegnati da un asterisco (\*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.

Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003